

REGOLAMENTO (CE) N. 2351/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, 13 e 25,considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1445/95, si è constatato che, per evitare di compromettere la corretta gestione del mercato, è necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli di esportazione e aumentare l'importo della cauzione per tutti i prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli di esportazione è di:

- a) 65 ECU per capo per gli animali vivi,
 - b) 44 ECU per 100 chilogrammi per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 100 della nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione,
 - c) 24 ECU per 100 chilogrammi, peso netto, per gli altri prodotti.
- 2) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini «quinto mese» sono sostituiti dai termini «quarto mese».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.

Esso si applica ai titoli di esportazione con prefissazione della restituzione la cui domanda è stata presentata a partire dal 9 ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.